

Milano, 26 marzo 2020

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 47/2020/R/EFR**REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA ALLA LUCE DELLA
SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDIA N.2538/2019**

AICEP Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo rappresenta aziende industriali attive nei c.d. "processi energivori" fortemente implicate ed interessate al tema dell'efficienza energetica.

Il Documento per la consultazione 47/2020 proposto dall'Autorità riguarda direttamente l'ambito di attività dell'Associazione e dei suoi Associati sotto due punti di vista: in primo luogo quali operatori del settore dell'efficienza energetica che hanno realizzato o in corso di realizzazione molteplici progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in secondo luogo quali grandi consumatori di energia elettrica e quindi soggetti alla partecipazione agli oneri di sistema diretti al finanziamento del meccanismo. Vi è quindi un duplice interesse ad un corretto ed efficiente funzionamento del meccanismo quale strumento di incentivazione dell'efficienza energetica e un contenimento degli oneri a carico dei consumatori finali di energia.

Alla luce di tali premesse, AICEP, con il presente documento intende contribuire alla consultazione con le proprie osservazioni e suggerimenti.

Q 1 – Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

L'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing è sicuramente condivisibile per dare a tutti i partecipanti al mercato gli adeguati incentivi per un comportamento efficiente. Non si deve però dimenticare che la norma istitutiva del meccanismo dei Certificati Bianchi indica quale modalità prioritaria per il conseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti obbligati l'azione diretta dei distributori o di società da questi controllate. Il ricorso al mercato dei TEE generati da soggetti terzi rappresenta quindi una alternativa introdotta proprio allo scopo di rendere più efficiente il mercato. L'introduzione di strumenti di profit sharing deve quindi essere attentamente valutata e bilanciata al fine di evitare il rischio di possibili distorsioni e posizioni di maggior favore dei soggetti obbligati rispetto agli altri operatori del mercato.

Q 2 – Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE "virtuali", l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

Si condivide l'impostazione della formula con i rilievi e le criticità segnalate al punto seguente.

Q 3 – Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente opportuno? Perché?

Pur condividendo l'obiettivo di stimolare un mercato maggiormente efficiente, alla luce di quanto espresso alla risposta Q 1, si ritiene necessario evitare una eccessiva posizione di vantaggio per i soggetti obbligati. Essi infatti hanno la possibilità di scegliere tra la realizzazione diretta di interventi o il ricorso al mercato dei titoli; peraltro hanno diritto al contributo tariffario per tutti i titoli utilizzati al fine di ottemperare siano essi ottenuti direttamente o acquistati. Un eccessivo differenziale tra prezzi di scambio e contributo tariffario porterebbe a favorire i tempi di ritorno per gli interventi di efficienza energetica realizzati dai soggetti obbligati (che potrebbero beneficiare del valore dei TEE generati oltre al differenziale suddetto) rispetto a quelli realizzati da soggetti terzi (che beneficerebbero solo del valore dei TEE).

Si rileva inoltre che, per livelli di prezzo inferiori a quelli utilizzati per la Figura 1 proposta nel Documento di Consultazione, ma a lungo conosciuti sul mercato in fasi di corretta liquidità (per esempio prezzi vicino a 100 €/TEE) il differenziale assume proporzioni tali da indurre effetti distorsivi.

Si propone quindi di introdurre un parametro δ non inferiore a 95%.

Q 4 – Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte

Si condivide quanto esposto dall'Autorità

Q 5 – Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Si condivide quanto esposto dall'Autorità

Q 6 – Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Si condivide quanto esposto dall'Autorità

Q 7 – Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Ogni intervento diretto a ridurre gli oneri e le attività amministrativo-burocratiche non indispensabili e senza valore aggiunto è condivisibile e apprezzabile